

## **Art. 7**

### **Fondo regionale per l'edilizia pubblica**

1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di Bilancio 2009 è destinata, per euro 10.000.000,00 annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l'edilizia pubblica, ridotte dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.

2. I programmi finanziati per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori nei termini previsti per problemi tecnico-legali e amministrativi non imputabili al soggetto attuatore, non decadono dal finanziamento, a condizione che l'inizio dei lavori abbia luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il fondo rotativo di credito e garanzia, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1 (legge finanziaria regionale 2008), prevede forme di garanzia per l'intero importo mutuato a favore dei richiedenti il cui reddito derivi, da almeno un triennio, esclusivamente da contratti di lavoro atipici disciplinati dalla legge 14 febbraio 2003, n.30, e relativi decreti attuativi.

4. E' previsto un sostegno economico alle famiglie a basso reddito affittuarie attraverso l'utilizzo di strumenti quali il fondo sociale per l'affitto e l'edilizia agevolata e convenzionata finalizzata alla realizzazione di alloggi da immettere sul mercato dell'affitto a canoni calmierati in via temporanea o permanente.

5. E' previsto un appostamento di fondi aggiuntivi per l'attuazione della delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2003, n.3863, e successive modifiche ed integrazioni relativa alle "Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione".

6. Un adeguato stanziamento delle somme di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2009, è destinato al completamento di uno stralcio funzionale relativo al programma di edilizia pubblica sostitutiva per gli alloggi in prefabbricazione pesante per i quartieri di Chiaiano (ambito rione 25/80 di via Nuova Toscanella), Scampia di Napoli (ambito rione 25/80 di Viale della Resistenza, lotto P), Pianura e Soccavo.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore all'urbanistica dispone la ricognizione e la revoca

di risorse non utilizzate nei tempi fissati dalle leggi vigenti da destinare al completamento del programma di cui al comma 6.

8. Le cooperative a proprietà indivisa che hanno realizzato alloggi da assegnare in uso, godimento o locazione ai propri soci possono chiedere al comune l'autorizzazione a cedere, in proprietà individuale, tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che hanno già ottenuto l'assegnazione in uso, godimento o locazione.

9. L'autorizzazione di cui al comma 8 è rilasciata dal comune su istanza del legale rappresentante pro tempore della cooperativa, previa conforme delibera approvata a maggioranza dei due terzi dall'assemblea ordinaria dei soci regolarmente costituita.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano apposito regolamento contenente modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8.

11. Se gli alloggi sono stati realizzati con l'acquisizione del contributo della Regione o di altri enti pubblici, l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta regionale o degli altri enti pubblici finanziatori, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.179, anche in ordine al recupero dei contributi concessi.

12. Per consentire un supporto alle famiglie in condizioni di particolare disagio socio-economico, la Regione contribuisce ad integrare il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per un importo pari ad euro 2.000.000,00 da appostare nel bilancio 2009 sul capitolo 2440, UPB 1.3.10, mediante prelievo di pari importo dalla UPB 7.28.64.